

IX Legislatura
ATTO CONSIGLIO REGIONALE
MOZIONE

presente nella
realtà
12/5/14/14
HFF

Ai sensi dell'art. 121 del Regolamento interno del Consiglio Regionale
Attività di ricerca, introspezione, e coltivazione di idrocarburi

ATTIVITA' ISPETTIVA

PREMESSO

REG. GEN. N. 272/4/IX LEG. REG.

- Che i permessi finalizzati alla realizzazione di attività di ricerca, introspezione e coltivazione di idrocarburi richiesti per il territorio della Regione Campania, hanno determinato notevole disappunto, apprensione e contrarietà nelle amministrazioni locali e nelle popolazioni interessate;
 - Che tali attività appaiono in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale della Regione Campania, ancorché attuati con norme cogenti di tutela e salvaguardia delle aree interessate;
 - Che, difatti, il Piano Territoriale Regionale – Linee Guida per il Paesaggio in Campania individua quali “Principi fondamentali - art. 2.2, commi “a, b, c” –
 - o “**Sostenibilità**, come carattere degli interventi di trasformazione del territorio ai fini della conservazione, della riproducibilità e del recupero delle risorse naturali e culturali, fondamento dello sviluppo e della qualità di vita delle popolazioni presenti e future;”
 - o “**Qualificazione dell’ambiente di vita**, come obiettivo permanente delle pubbliche autorità per il miglioramento delle condizioni materiali e immateriali nelle quali vivono ed operano le popolazioni, anche sotto il profilo della percezione degli elementi naturali artificiali che costituiscono il loro contesto di vita quotidiano;”
 - o “**Minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente**, come obiettivo che le pubbliche autorità devono perseguire nell’adottare le decisioni che riguardano il territorio ed i valori naturali, culturali e paesaggistici che questo comprende, segnatamente nel momento in cui esaminano la fattibilità, autorizzano o eseguono progetti che comportano la sua trasformazione;”
- e lo stesso Piano Territoriale Regionale – Linee Guida per il Paesaggio in Campania ai paragrafi
- o 3.1.2. Il paesaggio come priorità politica – stabilisce che: “[...] la qualità del paesaggio rappresenta per la Regione obiettivo prioritario e una chiave strategica essenziale per rimodellare il complesso rapporto che esiste tra territorio e comunità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Questa convinzione deve naturalmente sottintendere che in tutti i sistemi territoriali (agricoli, montani, urbani, etc.) la componente paesaggistica è sempre presente.”
 - o 3.2.6. Tutela e valorizzazione –affermando “Le regole da definire non riguardano però soltanto la salvaguardia, la protezione, la conservazione e la preservazione, in una parola la “tutela” in senso ampio [...] Esse riguardano anche e congiuntamente la loro “valorizzazione”, recepisce sia la “Convenzione Europea del Paesaggio”, nonché il Codice dei Beni Culturali.
 - o 4.3.3. Politiche per il cambiamento climatico” precisa che: “Gli indirizzi di salvaguardia e gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali contenuti nelle presenti linee guida concorrono al rispetto degli impegni relativi all’attenuazione dei cambiamenti climatici, assunti nel quadro del protocollo di Kyoto30, soprattutto mediante la salvaguardia ed il miglioramento dei sistemi seminaturali con funzione di pozzo (sink) nei confronti dei gas serra.
- Nel Piano Territoriale Regionale – Documento di Piano – Terzo quadro, si afferma: **Sistema rurale a forte integrazione ambientale** –“ Riguarda tutte le realtà agricole in cui l’agricoltura riveste un ruolo

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0020676/A
Del 07/11/2014 09:34:16
Da CR A SEROC

25/11/14
500

- o D.L. n. 229 del 04/06/1989 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile)
- o D.L. n. 388 del 06/12/1989 (Misure per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche),
- o "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di misure urgenti per la protezione delle falde acquifere dall'inquinamento" approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1896 del 3/4/1990, vistata dalla C.C.A.R.C. il 12/04/90 al n. 3145,
- o Legge 5/1/1994 n. 3 (nota come Legge Galli in attuazione dei principi in materia di salvaguardia delle risorse idriche dettati dalle Direttive europee),
- o D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme per la tutela dell'Ambiente).

CONSIDERATO

Che appare necessario e inderogabile dare attuazione ai principi enunciati nello strumento di pianificazione regionale (P.T.R.) al fine di garantire effettiva salvaguardia alle aree della Regione Campania oggetto di richieste di permessi per attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, ad altissimo e prevedibile impatto ambientale

Tanto premesso, il Consiglio Regionale della Campania **Impegna** il Presidente della Giunta regionale e gli assessori competenti per materia:

- A rendere attuative, in quanto già previste dal vigente Piano Territoriale Regionale, forme di tutela e salvaguardia:
 - o per le aree della Regione Campania oggetto di richieste di permessi per attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi;
 - o per le aree che, per loro caratteristiche ambientali, idrogeologiche, sismiche, soffrirebbero pesanti ripercussioni, anche socio-economiche, dall'attuazione di progetti di indiscutibile e forte impatto ambientale, quali le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Napoli, li

Giuseppe Alcega
Roe D'Amico
ibce
Amato